

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Genantonio CHIARELLI Collegio Giudicante n. 4

(Distretti: Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Reggio Calabria)

Proponendomi ai colleghi per l'elezione al CSM, dopo una prima verifica della condivisione della candidatura, sento l'esigenza di chiarire a chiunque le mie idee sull'autogoverno.

L'iniziativa del questionario, che pone una serie di quesiti su temi specifici, merita, dunque, apprezzamento, pur se la specificità di alcune questioni rischia di nuocere alla chiarezza e comprensione della tematica generale.

Prima ancora di accingermi a rispondere mi permetto due osservazioni di carattere generale.

La prima nasce dall'obiettivo dichiarato nella premessa del questionario che demanda alla nuova consiliatura il compito “...di custodire lo statuto costituzionale del magistrato...” o di “...recuperare l'autorevolezza perduta...”.

Sono convinto che sia un'assoluta priorità! E che il raggiungimento di tali obiettivi parta in primo luogo dal CSM che dovrà dimostrare di muoversi in tale direzione.

Ma proprio perché sono convinto che debba essere un obiettivo non solo dichiarato ma perseguito, è necessario che coinvolga l'intera magistratura – dunque anche il singolo magistrato – e il circuito locale dell'autogoverno.

“*Gli scandali del CSM*”, al di là dei necessari distinguo fra degeneri prassi correntizie e ben più gravi fatti dell'Hotel Champagne, e dell'ovvio accertamento delle singole responsabilità, non hanno riguardato solo alcuni componenti del Consiglio, ma anche altri colleghi, sparsi sui territori, che con quei componenti si interfacciavano.

E' vero, dunque, che il prossimo CSM dovrà fare definitivamente i conti con gli effetti di quegli accadimenti, ma è altrettanto vero che tale sfida potrà essere vinta, e sarà vinta prima o poi, solo e soltanto con la partecipazione di tutti i magistrati d'Italia.

La seconda osservazione si ricollega allo stesso obiettivo. Il recupero dell'autorevolezza e l'efficace custodia dello statuto costituzionale del magistrato presuppongono la consapevolezza che si tratti di valori finalizzati al corretto esercizio della funzione giurisdizionale, svolta nell'interesse della collettività.

Ritengo, dunque, che la pur doverosa attenzione alle questioni riguardanti complessivamente lo “status” o la condizione del magistrato debba necessariamente accompagnarsi ad altrettanta attenzione all'esigenza di assicurare la qualità della risposta giurisdizionale, aspetto forse sottovalutato nel questionario ma indispensabile per il recupero della credibilità.

Passo, dunque, a rispondere al questionario precisando che mi sono permesso di accorpare alcune domande, parse eccessivamente dettagliate (e di alcune di esse, mi si perdoni, mi sfugge il carattere programmatico) e di fornire un'unica risposta all'argomento proposto.

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Magistrato alla settima valutazione di professionalità, sono nato nel giugno del 1963 e sono stato nominato con D.M. del 1993.

Ho lavorato presso gli uffici giudiziari di Bari, Potenza, Taranto e Brindisi, dove attualmente svolgo la funzione di giudice coordinatore della sezione penale dibattimento.

Ho sempre esercitato nel settore giudicante penale, tranne i primi tre anni nei quali ho lavorato come Pretore nel civile, penale e lavoro.

La mia vita professionale è stata dedicata in via esclusiva alla giurisdizione e sono stato eletto componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce per il quadriennio 2016/2020.

Ho sempre avuto fiducia nella abnegazione della gran parte dei magistrati italiani e consapevolezza del rilievo del ruolo che ricopriamo, come ho sempre creduto e credo nell'importanza dell'autogoverno, unico baluardo a tutela della autonomia e della indipendenza dei magistrati.

Pur negli spazi del tutto limitati, ingiustificatamente limitati, riservati dal legislatore alla elezione dei componenti togati del CSM (quasi che si trattasse di una banale pratica amministrativa), Area Democratica per la Giustizia non ha rinunciato al principio statutario delle primarie e si è proposta di ripartire dal basso, tramite assemblee distrettuali, alla ricerca di figure di candidati nei quali gli elettori si riconoscano, fedeli alla propria coscienza, portatori di impegno ed ideali condivisi, praticati con fatica quotidiana, nel silenzio dei propri uffici.

Ed è per le suddette convinzioni e per questo metodo di selezione, accompagnati dal tentativo di difendere le prerogative costituzionali del CSM e di contrastare la disaffezione e la sfiducia, che mi sono convinto, pur dopo tanti tentennamenti, ad accettare l'invito rivoltomi dai colleghi del distretto di partecipare alle primarie prima, e di candidarmi per il CSM dopo.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Sono iscritto ad AreaDG da qualche anno, avendone condiviso le ragioni per le quali essa è nata, una maggiore inclusività ed una maggiore apertura ideale, e, a tal proposito, mi piace ricordare i tanti anni trascorsi presso il Tribunale di Taranto (dal 1997 al 2010), quando per molto tempo, insieme a tanti altri colleghi, abbiamo fatto i primi tentativi, in parte riusciti, di correggere gli eccessi che il sistema correntizio manifestava sin da allora.

Sin dal primo anno di esercizio delle funzioni ho partecipato alle riunioni dell'Anm, alla quale sono stato iscritto da subito, fermamente convinto della bontà del dialogo con i colleghi, anche al di là ed al di fuori della routine lavorativa quotidiana.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

Non ho mai ricoperto alcun incarico fuori ruolo (ma non ho nessun preconcetto negativo nei confronti di chi lo abbia fatto), né ho mai proposto domande per ricoprire incarichi semidirettivi o direttivi. In particolare, l'amore per il lavoro quotidiano e precise convinzioni personali, adottate dopo l'esplosione dei cd. "...scandali del CSM..", mi hanno indotto a proseguire nella mia attività giurisdizionale di giudice di primo grado.

4) I fatti "dell'Hotel Champagne" hanno minato l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Ribadisco che i fatti propri dell'Hotel Champagne hanno una portata di enorme gravità e vedono coinvolti a doppio filo solo una parte della magistratura ed una parte della politica, magari quella che oggi grida allo scandalo e che tende a normalizzare la magistratura.

Anche le tante ed ulteriori condotte, comunque emerse, hanno contribuito, non sempre a ragione, a questo decadimento generale della nostra categoria agli occhi della collettività.

Mi pare che sia stato avviato un percorso di cambiamento che, tuttavia, allo stato non può ritenersi sufficiente a scongiurare fenomeni di analogo tenore.

Nel richiamare quanto esposto in premessa, ribadisco che è necessaria una presa di coscienza generale e collettiva sugli eccessi che ci sono stati nella gestione dell'autogoverno.

Questo comporta, per il CSM, la trasparenza e "leggibilità" delle decisioni che saranno adottate, in modo da consentire la verifica della coerenza dei comportamenti e della conformità dell'esercizio concreto del potere discrezionale (del tutto necessario ed imprescindibile) agli ideali ed ai principi dichiarati.

L'autorevolezza e la credibilità perse potranno essere recuperate solo e soltanto con il tempo e, come anticipato, con il buon esempio quotidiano di tutti noi (non mi stancherò mai di dire che la credibilità si recupera con il lavoro di ogni giorno e con il rendere un servizio alla collettività il più rapidamente possibile, qualitativamente valido, nel pieno rispetto delle regole, dei tempi processuali e delle prerogative delle parti). Dovrà maturare anche la consapevolezza dell'abbandono del "virus" del carrierismo ovvero della spasmodica ricerca di un incarico.

E', infine, necessaria una profonda presa di coscienza di ciascuno di noi, ed in particolare di chi risulterà eletto, circa la centralità che il CSM deve avere nel dibattito pubblico sulla giustizia e l'importanza dei suoi poteri, unico ed ultimo baluardo a tutela della autonomia ed indipendenza della magistratura nel suo complesso, ma anche dei singoli magistrati che devono poter contare su quei valori per giungere nel lavoro quotidiano a decisioni "giuste", non viziate da forme esterne di condizionamento.

5) Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Premetto che un giudizio più ponderato potrà essere espresso solo con l'emanazione dei decreti attuativi.

Ritengo che nella riforma vi siano aspetti positivi ed aspetti negativi. In sintesi.

Fra i primi, siamo finalmente ritornati a prevedere l'accesso al concorso subito dopo la laurea, e questo è un gran bene, anche al fine di garantire veramente a tutti di partecipare al concorso e non solo a chi aveva alle spalle una famiglia capace di sostenerlo per tanto tempo ancora. Penso sia innegabile, inoltre, che la linfa vitale rappresentata dalla magistratura giovane, come dimostrato dalla storia, sia del tutto imprescindibile per un corretto evolversi della giurisdizione.

Si potrà forse contare su una semplificazione della procedura di valutazione (vedremo l'attuazione della legge delega), o porre rimedio all'annoso rapporto fra magistratura e ingresso in politica.

Quello che non convince affatto è quello che sembra essere il definitivo riconoscimento di un linguaggio, di un approccio culturale: da un mondo della giurisdizione fatto di relazioni, di rapporto umano fra magistrato, ufficio di appartenenza ed utenza, di fiducia e disponibilità reciproca, di importanti sfumature soggettive, si sta passando, o forse si è già passati, ad un linguaggio diverso, che prescinde dalla qualità della risposta giudiziaria e predilige verifiche formali, numeri, performance, incombenze amministrative, dove tutto deve essere sistemato all'interno di una tabella informatica, alla ricerca di una oggettività che non esiste. Ogni singolo magistrato, a partire dai dirigenti degli uffici, si sta incredibilmente allontanando dalla giurisdizione, per occuparsi, con ansia sempre crescente, di funzioni meramente burocratiche, rispondenti ad esigenze di efficienza del tutto astratte.

Doverosa, dunque, ogni verifica in ordine alla efficace resa di un servizio che un ufficio deve necessariamente garantire, ma attenzione a tralasciare l'assoluta peculiarità del nostro lavoro.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all'Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Non ho potuto partecipare per motivi personali; ero presente all'assemblea locale dell'Anm, nella quale si è discusso delle questioni e si sono raccolte le deleghe nei confronti di chi aveva la possibilità di partecipare. Ribadita la netta presa di posizione sfavorevole a molti punti della riforma, ho avuto qualche dubbio in ordine alla efficacia dello sciopero, quale modalità di veicolazione del nostro messaggio.

7) Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Ciò non toglie che ho aderito all'astensione per il messaggio culturale di cui ho detto al p. 5, espresso da molte norme preoccupanti, cui aggiungo il ricorso alla leva sanzionatoria verso i magistrati, tendenza pericolosa e intimidatoria.

PARTE PROGRAMMATICA

*L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempra il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Molti dei punti relativi al nuovo assetto ordinamentale della magistratura, come anticipato, troveranno concreta attuazione solo in sede di esercizio della delega ricevuta.

E premetto che in un organo collegiale, penso che occorra confrontare le proprie convinzioni con quelle degli altri.

Quale appartenente ad Area DG, che fa della magistratura orizzontale un proprio cavallo di battaglia, vedo con favore ogni forma di partecipazione nella "gestione" degli uffici sotto il profilo della nomina e della conferma dei direttivi (o semidirettivi) da parte dei magistrati che abbiano conosciuto l'aspirante dirigente o che abbiano lavorato nell'ufficio del dirigente da confermare (ho, però, constatato che una parte consistente della magistratura, del tutto legittimamente, non intende rimanere coinvolta in tali forme di partecipazione e predilige l'esclusivo esercizio della giurisdizione).

Ben lungi dal ritenere che una simile forma di partecipazione possa tradursi in una compilazione di una sorta di pagella, con tanto di voti e punteggi, in quanto i comportamenti umani difficilmente possono essere valutati in tale maniera (in ogni caso i punteggi presuppongono una valutazione discrezionale), non vedo altra forma che quella rappresentata dalla redazione di pareri motivati ed ancorati a fatti oggettivi.

Più che ridurre il tempo di valutazione, occorrerebbe lavorare sulla rapidità nell'espletamento delle procedure di conferma, specie nei casi in cui vi sia stata una valutazione non positiva da parte del Consiglio Giudiziario.

L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del CSM.

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Se davvero si vuole evitare l'eccessiva burocratizzazione del lavoro giudiziario e del lavoro dei dirigenti degli uffici, ben venga ogni forma di semplificazione che consenta di concentrare l'attenzione dei documenti organizzativi su pochi e qualificati punti, validi per tutti gli uffici e che riguardino le modalità di concreto esercizio del servizio "giustizia" (ferme le peculiarità di ciascuno di essi).

Il vizio di fondo che intravedo in questi tentativi di semplificazione è quello di non considerare due cose:

- primo, la diversa situazione dalla quale partono gli uffici giudiziari, da un lato in termini di carico di lavoro, di qualità delle questioni trattate, di presenza o meno di criminalità organizzata o di realtà economiche importanti, ecc.; dall'altro in termini di copertura di organico, magistratura e personale;
- secondo, le diverse dimensioni degli uffici giudiziari in Italia: siamo ancora un paese dove esistono uffici giudiziari talmente piccoli, interessati ciclicamente da vuoti di organico, che è già difficile esercitare giustizia quotidianamente.

A ben vedere, e lo affermo da sempre, i molteplici sforzi organizzativi che da anni siamo chiamati a sopportare, sono in gran parte la conseguenza dei disservizi derivanti dalle notevoli carenze strutturali che caratterizzano l'organizzazione della macchina giudiziaria in Italia.

Quanto alle "osservazioni" dei singoli magistrati ho sempre pensato e pubblicamente sostenuto che autogoverno, nell'accezione forse più tecnica, significa contributo dal basso alla migliore organizzazione dell'ufficio nel quale si opera: ogni magistrato deve essere consapevole dei propri diritti, ma anche dei propri doveri, e partecipare in maniera responsabile alla resa di un servizio, dignitoso ed efficace, quanto più possibile rapido. Quale componente del Consiglio Giudiziario ho sostenuto la necessità di un diverso approccio da parte di ciascuno di noi alle dinamiche ordinamentali, sollecitando il più possibile i colleghi a manifestare il proprio punto di vista, anche nella forma delle "osservazioni". Termine che evoca troppe paure, quando invece dovrebbe essere vissuto come momento di partecipazione, come forma di manifestazione del proprio pensiero sulle questioni organizzative in sede locale. Forse basterebbe modificare il termine da "osservazioni", che implica un giudizio di rimprovero, a "suggerimenti", che si ricollega ad intenti propositivi, per aiutare questo auspicabile cambio di passo.

Mi sembra coerente concludere il punto affermando che ogni osservazione puntuale e motivata, come deve avvenire sin da adesso, merita la necessaria risposta, altrettanta motivata, accompagnata dalla necessaria istruttoria, ove necessario.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Non sono stati gli scandali di cui si parla nella domanda a far emergere quanto la nomina di un Procuratore della Repubblica sia molto più appetibile rispetto a tutto il resto: è da sempre sotto gli occhi di tutti il ruolo fondamentale, di maggiore o minore impulso, per es., che l'ufficio del Pubblico Ministero svolge nel complesso iter del processo penale, con tutto ciò che ne consegue.

E questo ruolo è accresciuto con la rilevanza mediatica che ha assunto nella società.

Anche per queste ragioni, la sempre maggiore "tabellarizzazione" dei sistemi organizzativi degli uffici di Procura deve essere vista di buon grado, avendo lo scopo di limitare l'impostazione gerarchica dell'ufficio e di garantire una maggiore trasparenza. Ogni sforzo in tal senso tende a ridimensionare il ruolo del Procuratore della Repubblica e ad incrinare la convinzione che un Procuratore piuttosto che un altro possa gestire l'attività dell'intero ufficio.

In tale ottica il criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari rappresenta la prima fonte di chiarezza nella gestione dell'ufficio, ferma la necessità di specifiche deroghe, ancorate a dati oggettivi e verificabili, finalizzate al buon andamento delle indagini.

L'evoluzione verso un ufficio di Procura così inteso non può che vedere di buon occhio la partecipazione dei magistrati dell'ufficio, per le stesse ragioni già innanzi evidenziate.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della Giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Riterrei principio acquisito quello per cui l'approvazione del Csm debba essere considerata condizione di efficacia; così facendo, per es., potrebbe porsi un forte limite all'efficacia dell'esercizio del potere di formulare osservazioni da parte del Ministro della Giustizia, sì da ricondurlo in termini di compatibilità costituzionale (resta il carattere problematico di tale facoltà da parte del Ministro e la sua poca coerenza con il sistema costituzionale; questa previsione è una delle tante spie di un non corretto approccio nella gestione dei rapporti fra giurisdizione e attività ministeriale di controllo).

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrà in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

E' una delle norme che deve trovare attuazione e che necessita di molta attenzione da parte del legislatore.

Sappiamo che il sistema dell'autogoverno non sempre ha dato buona prova di sé ed ha spesso condotto a valutazioni positive di professionalità non corrispondenti a realtà. Il problema è antico e l'arricchimento delle fonti di conoscenza, fra le quali rientra il giudizio dell'avvocatura, è questione sul tappeto e sarebbe, in astratto, un fattore positivo, che tuttavia può presentare profili di criticità.

Ho lavorato in tribunali nei quali il rapporto con l'avvocatura è stato sereno e proficuo, incidendo positivamente sul buon andamento dell'ufficio, ma non dimentico le difficoltà che esistono in vaste aree del paese, specie nell'Italia meridionale, ad alta densità criminale, nelle quali i rapporti fra magistratura ed avvocatura sono estremamente conflittuali e dove parte dell'avvocatura ha usato toni ed espressioni inaccettabili, preclusivi di ogni possibilità di confronto.

In questo quadro è doveroso evitare che le contrapposizioni o altri fenomeni simili si traducano in forme di condizionamento del magistrato; e ciò potrebbe essere reso possibile valorizzando tutti quegli aspetti, contenuti nel pur farraginoso art. 3 sopra richiamato, comma 1, lett. a), che, di fatto, riserva al Consiglio dell'Ordine il potere di effettiva segnalazione e che fa riferimento solo a segnalazioni di "fatti specifici" (peraltro il consiglio giudiziario ha già adesso poteri istruttori in presenza di tale tipo di segnalazioni).

Anche sul punto ribadisco quanto detto innanzi in ordine alla diversa dimensione degli uffici: ogni previsione dovrebbe essere tarata su quelli di minori dimensioni, dove più alto e concreto è il rischio di condizionamento.

L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull' "anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di deficit strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate in via esclusiva dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrà in seno al Consiglio e per quali ragioni?

La norma richiamata sub 20) è di difficile comprensione, quanto a finalità, specie se rapportata al tentativo di semplificazione del procedimento relativo alle valutazioni di professionalità che traspare dal successivo comma 2, del medesimo articolo 3).

E può diventare culturalmente dannosa, in quanto riserva un giudizio specifico sulla sola capacità organizzativa del magistrato, finendo per caricare di un significato particolare questo aspetto valutativo, maggiormente funzionale nell'ottica di domande per ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi. Senza dire delle difficoltà che potranno sorgere nella valutazione dell'incidenza degli elementi oggettivi esterni su tale capacità organizzativa.

Il rapporto informativo dovrebbe limitarsi, come si legge nel ridetto comma 2) del medesimo articolo 3), a riportare "...esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato...", ma nulla vieta la possibilità di esprimersi sul punto.

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Per quanto tale previsione abbia suscitato critiche fondate e sia una delle tante espressioni di un malcelato e capriccioso intento punitivo manifestato dal legislatore, è evidente che la stessa finisca per affermare una cosa ovvia e resti mera petizione di principio, di difficilissima attuazione (si pensi ai tempi lunghi dei processi ed alla difficoltà di riportare l'adozione di un provvedimento ad un preciso quadriennio di valutazione).

L'uniformità delle decisioni e delle interpretazioni è un valore non trascurabile, nell'ottica di un minimo di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, ma la norma non potrà mai trasformarsi in un vincolo all'autonomia della decisione. Si dimentica che tale autonomia, ove conduca a provvedimenti sorretti da adeguata motivazione, non è un valore per noi magistrati, ma per il cittadino che chiede giustizia. Un eccessivo condizionamento nella decisione proveniente da elementi estranei al fatto concreto rappresenterebbe la negazione del senso stesso della giurisdizione.

Venendo al concreto, potrebbe essere considerata grave anomalia (e di qui l'ovvietà della previsione), ma lo sarebbe già adesso, solo un caso di ripetuta, quantitativamente, ed immotivata adozione di provvedimenti poi riformati.

E certamente non dovrebbe spettare al magistrato in valutazione allegare alcunché, se non provvedimenti nella propria disponibilità.

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di scaricare sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

Ogni serio intervento legislativo ed organizzativo ha un senso compiuto solo se innestato su un corpo tendenzialmente omogeneo e privo di carenze strutturali (quale il nostro non è); anche in questo caso la norma sembra meno penalizzante di quanto non appaia, pur se fa parte di quel nuovo linguaggio produttivistico di cui ho detto innanzi, estremamente deleterio.

Il rilievo quantitativo individuale deve essere un concetto da ridimensionare, nell'ottica di una valutazione complessiva della risposta giudiziaria che un ufficio, una sezione, nel suo complesso è in grado di dare. Un buon programma di gestione è tale solo se parte da un corretto studio della situazione esistente, per giungere alla individuazione di obiettivi da perseguire concretamente raggiungibili. Non ritengo sarà mai possibile scaricare sul singolo magistrato le inefficienze del sistema (che il programma di gestione deve tenere in conto), in quanto sono tante le sedi nelle quali la quantità e la qualità del proprio lavoro può essere spiegata in modo esaustivo.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

E' un tema che ho già affrontato innanzi e non voglio ripetermi: risposte analoghe solo se analoga è la situazione di partenza; altrimenti ogni sistema di valutazione e comparazione diventa fallace.

E penso debba essere ripresa la questione strettamente politica di una revisione delle sedi giudiziarie, in attesa della quale (ove mai si verificherà) il Csm dovrà affrontare con la massima attenzione il problema della mobilità e dei trasferimenti.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Nell'ottica di un effettivo autogoverno, che parta dalla partecipazione del singolo magistrato, è del tutto doverosa la partecipazione del magistrato nella definizione del programma di gestione, peraltro già prevista; ed in tal senso, nel rispetto delle circolari, ci siamo sempre mossi all'interno del nostro Tribunale.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di*

smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

In realtà trattasi della lettera c) del primo comma dell'art. 14 della l.n 71/22, che introduce il comma 5 bis all'articolo 37 del decreto legge n. 98/11, convertito nella l. n. 111/11.

Sono norme che tendono a complicare ulteriormente la vita negli uffici giudiziari, senza alcun beneficio concreto (il dirigente dell'ufficio ha già adesso un generale potere di verifica sull'andamento dell'ufficio e non si vede in cosa possa differire da quello ulteriore previsto con la norma in argomento). L'adozione di qualsiasi piano di smaltimento non può prescindere, a normativa già vigente, dalla collaborazione/condivisione del magistrato destinatario della misura, così come avviene per ogni altra misura di natura organizzativa (tale essendo la filosofia di fondo di ogni intervento organizzativo). Si tratterà di regolamentare questa forma di verifica da parte del Consiglio Giudiziario, con poteri di intervento propositivo, già utilizzati, per es., in sede di formazione delle tabelle, e, da parte del CSM, di vigilare sul concreto rispetto delle procedure, sulle modalità di formazione del programma di gestione, sulle ragioni che hanno portato ai "gravi e reiterati ritardi".

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se attribuibili al magistrato.*

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Il nuovo illecito disciplinare (e non se ne sentiva davvero il bisogno) oggetto di domanda, peraltro costruito in maniera confusa, mi sembra possa configurarsi solo in un caso: e cioè in presenza di un doloso, immotivato e irragionevole rifiuto di collaborare nell'attuazione del piano mirato di smaltimento, valutato positivamente dal Consiglio Giudiziario e dal Csm, sul presupposto di un programma di gestione correttamente formulato e predisposto. Rifiuto attribuibile, come espressamente previsto, direttamente al magistrato e non a cause esterne.

Detto sopra, sub 27), in ordine alle garanzie da accordare al magistrato nella fase di proposizione del piano di smaltimento, quelle successive non possono che essere quelle tipiche del procedimento disciplinare.

Premesso che non spetta al CSM formulare circostanze che possano escludere la responsabilità, è in sede disciplinare che dovrà accertarsi l'assenza di cause esterne, di qualunque natura, che possano aver condotto ad una situazione di apparente rifiuto di collaborazione da parte del magistrato.

Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla lett. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

E' un tema su cui avverto una particolare necessità di riflessione e confronto e non ritengo possa essere liquidato in poche battute.

Nell'attesa, mi sembra possa affermarsi in maniera netta che l'illecito disciplinare già esistente non viene mutato nel suo contenuto, non aggiungendo nulla al precetto esistente il riferimento al concetto fumoso di "direttive".

Il pericolo rappresentato dalla tendenza al verticismo degli uffici giudiziari è certamente concreto, ma i suoi sintomi sono ben altri rispetto alla previsione disciplinare in argomento.

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

No, nella maniera più assoluta, sia per gli uffici giudicanti che per quelli requirenti.

E' la Costituzione che tutela l'autonomia interpretativa del magistrato e nessuna direttiva può prediligere opzioni interpretative particolari.

Certo è che il puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale e la prevedibilità delle decisioni sono valori di non poco momento, da salvaguardare e raggiungibili mediante discussioni fra i vari magistrati addetti al singolo ufficio.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Il giudizio negativo è netto, ed è stata questa norma (portata dall'art. 12 per la precisione) una di quelle maggiormente criticate in sede assembleare e che ha contribuito alla indizione dello sciopero.

Siamo di fronte ad una separazione delle carriere di fatto, difficilmente compatibile con l'attuale assetto costituzionale (e a nulla serve sbandierare le statistiche che dimostrerebbero quanto sia ridotto il numero dei passaggi di funzioni; ciò che si critica è il principio affermato).

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Premessa la mia condivisione del duplice aspetto di criticità già contenuto in domanda, il Csm dovrà necessariamente regolamentare la materia, quanto meno sotto il profilo della indicazione dei criteri di selezione cui la commissione dovrà attenersi, stante la delicatezza del ruolo da ricoprire, anche al fine di un'efficiente resa del servizio.

Le funzioni del Csm sono sempre maggiori e sempre più complesse ed anche per tale ragione è stato previsto un ampliamento dei suoi componenti: ne deriva che, sin dall'inizio, uno sforzo particolare dovrà per forza di cose essere riservato alla creazione, anche per il futuro, di una struttura adeguata che risponda a criteri di competenza ed efficacia.